DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 5

Modalità di pagamento e fatturazione dettagliata

I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalita' alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate di cui al comma 1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

Versione in vigore dal 18 giugno 1998, non più in vigore dal 1 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
Estremi	Decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171
Capo	I — Telecomunicazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-171-1998/art-5-modalita-di-pagamento-e-fatturazione-dettagliata/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it